

Quest'ultima, relativamente ai procedimenti (CR 49/1998 e CR 27/1999), ha già instaurato l'ulteriore iter previsto dall'art. 260 TFUE, per l'emanazione di una seconda sentenza della Corte di Giustizia, recante la comminatoria di sanzioni pecuniarie nei confronti delle Autorità italiane.

In particolare, sulla vertenza CR 49/1998, la Commissione ha chiesto l'applicazione di:

- una penale di € 285.696 giornalieri, per il tempo intercorrente fra la data della richiesta sentenza di condanna (ex art. 260 TFUE) e il momento in cui gli aiuti verranno integralmente recuperati;
- una sanzione forfettaria pari ad € 31.744 moltiplicati per il numero di giorni intercorrenti fra la prima sentenza ex art. 258 TFUE e la suddetta sentenza di condanna ex art. 260 TFUE.

I motivi per i quali tale procedimento non è stato ancora archiviato sono imputabili alle difficoltà, da parte delle Autorità italiane, a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte di Giustizia, che ordinava il recupero degli aiuti.

Infatti, i provvedimenti emanati dalle Autorità nazionali, che intimavano a ciascun beneficiario la restituzione dei finanziamenti erogati, sono stati impugnati dai beneficiari stessi di fronte alle competenti sedi giudiziarie, subendo pertanto la sospensione della loro esecutività.

Per superare l'impasse, il legislatore italiano ha introdotto, per detti giudizi interni, regole processuali straordinarie con il D. L. 8 aprile 2008, n. 59, art. 1 e 2, convertito dalla legge 6 giugno 2008, n. 101. Al momento, si è in attesa del perfezionamento delle operazioni di recupero degli aiuti contestati da Bruxelles, per chiudere definitivamente la controversia.

3.5 Evoluzione aiuti di stato: dati al 30 settembre 2010

Relativamente agli aggiornamenti dei dati sugli aiuti di stato al terzo trimestre del 2010, si evidenzia che, nel periodo 30 giugno – 30 settembre 2010, la situazione è rimasta invariata rispetto al 30 giugno, ad eccezione della chiusura delle seguenti 4 decisioni di recupero a suo tempo emesse dalla Commissione europea:

- C 42/2006 del 16 luglio 2008, riguardante la remunerazione dei conti correnti detenuti da Poste italiane – Banco Posta, presso la Tesoreria dello Stato;
- C 15/2007 dell'11 marzo 2008, concernente gli incentivi fiscali a favore di taluni istituti di credito oggetto di riorganizzazione societaria;
- C 22/2003 del 2 marzo 2005, in materia di ristrutturazione di Enti di formazione professionale;
- CR 61/2003 dell'11 marzo 2003, riguardante gli aiuti di cui alla legge n. 808/1985 (Legge aeronautica).

Nella Tabella 13 vengono evidenziate le Decisioni di recupero pendenti al 30 settembre 2010, a seguito delle chiusure sopra citate.

Tabella 13
Aiuti di Stato – Decisioni di recupero della Commissione UE
Dati al 30 settembre 2010

Numero	Oggetto	Data Decisione
C 27/1997	Applicazione della legge Fantozzi ai settori automobilistico, della costruzione navale e delle fibre sintetiche	12/07/2000
C 34/1999	Ricapitalizzazione della società "Siciliana Acque Minerali srl"	21/06/2000
C 45/2002	Regione Sicilia – aiuto all'occupazione	13/05/2003
C 4/2003	Aiuto alla WAM S.p.A.	24/03/2010
C 18/2003	Provincia Autonoma di Bolzano	21/09/2005
C 6/2004	Misure in favore del settore agricolo a seguito dell'aumento del prezzo del carburante	13/07/2009
C 5/2005	Esonero dall'accisa sui carburanti agricoli	13/07/2009
C 27/2005	Aiuto all'acquisto di foraggio (Friuli Venezia Giulia)	28/01/2009
C 29/2006	Ristrutturazione di cooperative e consorzi (pesca)	28/10/2009
C 36/A/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica a favore di Thyssenkrupp, Cementir e Nuova Terni Industrie Chimiche	20/11/2007
C 36/A/2004 e 36/B/2006	Regime tariffario speciale per l'energia elettrica - Alcoa	20/11/2009
C 59/2007	Aiuto al salvataggio della IXFIN	28/10/2009
C 19/2008	Applicazione abusiva dell'aiuto per il salvataggio a favore della società Sandretto	30/9/2009
C 26/2008	Prestito di 300 milioni di euro ad Alitalia	12/11/2008

PARTE II

SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

PAGINA BIANCA

Affari Esteri

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI ESTERI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2003/2061	Accordo bilaterale con gli Stati Uniti in materia di servizi aerei (Open Sky)	PM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Affari Esteri

Procedura di infrazione n. 2003/2061 – ex articolo 258 del TFUE.

“Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky””.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la violazione del diritto di stabilimento, di cui all'articolo 43 del TCE nonché dell'obbligo, previsto dall'articolo 10 del Trattato, di astenersi dal compiere atti che pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle Istituzioni della Comunità.

La Commissione europea ha evidenziato l'illegittimità del protocollo firmato il 6 Dicembre 1999 dal Governo italiano e dal Governo degli Stati Uniti, recante un emendamento all'Accordo sul trasporto aereo del 22 Giugno 1970, sancendo l'illegittimità degli articoli 3 e 4 di tale Accordo che consentono agli Stati Uniti di rifiutare, ovvero di limitare, le autorizzazioni concesse a compagnie aeree italiane la cui quota rilevante di proprietà e/o il cui controllo effettivo spetti ad altre compagnie comunitarie. Si sostiene, in particolare, che queste disposizioni costituiscono un'indebita restrizione alla libertà di stabilimento delle imprese di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 43 del Trattato CE.

La Commissione ha, altresì, rilevato come determinate norme dell'Accordo (segnatamente gli articoli 8, 9, 9 bis e 10) disciplinano una materia, quale il rapporto tra la Comunità ed i Paesi terzi, devoluta dal diritto comunitario alla competenza esclusiva della Comunità, non potendo, pertanto, gli Stati membri assumere al riguardo impegni nei confronti dei Paesi terzi. Nell'esporre le summenzionate argomentazioni la Commissione ha sottolineato come accordi bilaterali simili all'Open Sky fossero stati già ritenuti incompatibili con il diritto comunitario da una recente giurisprudenza della Corte di giustizia. Al riguardo le Autorità italiane hanno affermato che tale giurisprudenza, in quanto successiva alla stipula dell'accordo, non ha efficacia retroattiva e pertanto non risulta applicabile all'Accordo medesimo.

Stato della Procedura

La Commissione ha notificato un Parere motivato ex art 258 del Trattato TFUE in data 16 Marzo 2005, al quale le Autorità italiane hanno dato seguito con nota n. 8132 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 maggio 2005 che ribadisce la precedente posizione.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.

Affari Interni

PROCEDURE INFRAZIONE AFFARI INTERNI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2010/0677	Mancata attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi	MM	No	Nuova procedura

Scheda 1 – Affari Interni**Procedura di infrazione n. 2010/0677 – ex articolo 258 del TFUE.**

“Mancata attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Violazione

La Commissione contesta la mancata attuazione, in Italia, della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.

Ai sensi dell’art. 2 della direttiva in oggetto, gli Stati membri adottano, entro il 28 luglio 2010, tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al recepimento della direttiva stessa nell’ambito dell’ordinamento interno, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché, allo stato attuale, il Governo italiano non ha ancora dato comunicazione dei provvedimenti sopra menzionati, la Commissione ne deriva che gli stessi non sono stati ancora adottati e che la direttiva in questione non è ancora stata trasposta nell’ambito del diritto nazionale italiano.

Stato della Procedura

In data 20 settembre 2010 la Commissione ha inviato una Messa in Mora, ai sensi dell’art. 258 del TFUE. Le autorità italiane hanno dato attuazione alla direttiva 2008/51/CE, di cui si tratta, mediante Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010, n. 204.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si riscontrano impatti finanziari per il bilancio dello Stato.